

Circolare di Studio N° 14/2023
9 Marzo 2023

 **STUDIO
MANUELA
FURIGO**
DOTTORE COMMERCIALISTA

Gestione artigiani e commercianti: contribuzione per l'anno 2023



Via Mameli 50
21040 Morazzone (VA)
C.F. FRGMNL67H64L682Z
P.IVA 02153460122
Tel. +39 0332 873184
Fax +39 0332 464731
www.studiofurigo.it
info@studiofurigo.it

Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che l'INPS ha comunicato **i valori delle aliquote e gli importi dei massimali e minimali di reddito**, nonché le modalità di determinazione della contribuzione dovuta per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

In relazione alle aliquote vavevoli per quest'anno, **è stato confermato il valore dell'aliquota "base" pari al 24%**, mentre per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommato lo 0,48% a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del D.lgs. 207/96, **per un valore totale pari al 24,48%**.

Tali valori si riducono nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti **con età non superiore a 21 anni** (23,25% per gli artigiani e 23,73% per i commercianti), mentre **si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili**.

Il minimale di reddito per il 2023, da prendere in considerazione **ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 17.504 euro**, mentre il **massimale di reddito ammonta a 86.983 euro per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima dell'1.1.96**, ovvero a 113.520 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data.

La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente

Premessa

Con circ. 10.2.2023 n. 19, **l'INPS ha indicato le misure delle aliquote, gli importi reddituali (massimale e minimale di reddito), nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali.**

Nuovi valori reddituali

In seguito alla variazione in **aumento dell'8,1% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2021/2022**, i valori che riguardano il **minimale e il massimale di reddito**, utili ai fini del calcolo della contribuzione dovuta per il 2023, **risultano incrementati rispetto allo scorso anno.**

Nel dettaglio, **il minimale di reddito da prendere in considerazione** per quest'anno ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, **risulta pari a 17.504,00 euro**, mentre il **massimale di reddito ammonta a:**

- **86.983,00 euro per coloro che si sono iscritti alle Gestioni prima dell'1.1.1996;**
- **113.520,00 euro per coloro che si sono iscritti a partire da tale data.**

Osserva

Per quanto concerne invece la **contribuzione IVS eccedente il minimale, il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di 17.504,00 euro**, con applicazione delle aliquote **fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile** che, sempre per quest'anno, **è pari a 52.190,00 euro annui**, mentre per i **redditi superiori a tale soglia trova sempre applicazione l'aumento dell'aliquota dell'1% ex art. 3-ter del DL 384/92.**

Aliquote valide per il 2023

Con riferimento alle **aliquote contributive applicabili per il 2023**, **l'INPS conferma il valore dell'aliquota base raggiunto ancora nel 2018** ai sensi dell'art. 24 co. 22 del DL 201/2011, **fissato al 24%**, e soggetto a specifici incrementi o riduzioni. In particolare, **per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommata l'aliquota aggiuntiva** ex art. 5 del D.lgs. 207/96, prevista ai fini dell'indennizzo **per la cessazione definitiva dell'attività commerciale**, il cui importo, a decorrere dall'1.1.2022, **è pari allo 0,48%** su disposizione dell'art. 1 co. 380 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Osserva

In altri termini, **l'aliquota complessiva è pari al:**

- **24,48% per gli iscritti alla Gestione commercianti;**
- **24% per gli iscritti alla Gestione artigiani.**

I valori delle aliquote si **riducono invece del 50%** nel caso di **iscritti con più di 65 anni di età** (art. 59 co. 15 della L. 449/97), mentre **per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella misura del:**

- **23,25%, per gli artigiani;**
- **23,73%, per gli iscritti alla Gestione commercianti.**

Osserva

La predette **riduzioni per i coadiuvanti "under 21"**, precisa l'INPS, **operano fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.**

Infine, **si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità** ex art. 49 della L. 488/99, **fissato nella misura di 0,62 euro mensili** (7,44 euro su base annuale).

Determinazione dei contributi

Con riferimento al **contributo calcolato sul minimale di reddito dovuto per il 2023 dai titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni**, l'importo è pari a:

- ✓ **4.208,40 euro annui** (4.077,12 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli **iscritti alla Gestione artigiani;**
- ✓ **4.292,42 euro** (4.161,14 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli **esercenti attività commerciali.**

Osserva

Sulla base dei predetti valori è poi possibile calcolare gli importi per i periodi inferiori all'anno solare. In pratica, **il contributo sul minimale risulta pari a:**

- **350,70 euro mensili per gli artigiani** (339,76 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni);
- **357,70 euro per gli esercenti attività commerciali** (346,76 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).

Versamento dei contributi

Per quanto riguarda, invece, **il versamento dei contributi**, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, nella circolare in commento si precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno **essere versati in 4 rate**, alle scadenze del:

- ✓ **16.5.2023;**
- ✓ **21.8.2023;**
- ✓ **16.11.2023;**
- ✓ **16.2.2024.**

Osserva

I **pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale**, a titolo di *saldo 2022, primo e secondo acconto 2023*, **dovranno, invece, essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.**

L'INPS ricorda, infine, che **i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere reperiti**, a cura del contribuente o di un suo delegato, **tramite l'opzione "Dati del mod. F24"**, contenuta nel **"Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti"**.

Osserva

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, **visualizzare e stampare in formato pdf il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.**

Fine della Circolare N° 14/2023